

## COMPLETATA LA DISCIPLINA DEL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Il Provvedimento dell'**Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2023, ha disciplinato le specifiche tecniche concernenti il **Registro dei pegni mobiliari non possessori** ed in particolare la redazione delle domande e dei correlati titoli, la relativa trasmissione al conservatore, le modalità per la registrazione dei titoli.

Risulta così completata la disciplina normativa di un istituto introdotto nel nostro ordinamento ad opera del **d.l. 3 maggio 2016, n. 59**, la cui concreta **operatività** resta tuttavia ancora **sospesa**, in attesa della pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate del comunicato di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del *Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori* adottato con decreto interministeriale 25 maggio 2021, n. 114.

L'istituto del pegno mobiliare non possessorio segna una **significativa innovazione** nel nostro ordinamento, **superando** il principio sancito tradizionalmente dal Codice civile secondo cui la costituzione di tale diritto reale di garanzia richiede la **consegna al creditore della cosa** o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (art. 2786 c.c.), nel solco di una direzione già peraltro in parte percorsa, in specifici ambiti, da altre disposizioni normative, quali l'art. 46, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) ed il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 in materia di contratti di garanzia finanziaria. **L'imprenditore** per tale via **conserva la disponibilità** produttiva e finanziaria dei beni oggetto di garanzia.

Lo strumento ambisce a **facilitare l'accesso al credito delle imprese italiane**, prevedendo che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 1, comma 1, d.l. 59/2016).

I contrapposti interessi del creditore e del debitore sono tutelati grazie alla **flessibilità** del meccanismo, resa evidente da specifiche caratteristiche. In particolare:

- Il pegno è **rotativo**, nel senso che ove non sia diversamente disposto nel contratto, il **debitore** o il terzo concedente il pegno è **autorizzato a trasformare o alienare**, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a **disporre dei beni gravati da pegno**. In tal caso il pegno **si trasferisce**, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo (art. 1, comma 2, d.l. 59/2016).
- Il contratto costitutivo del pegno deve essere redatto in **forma scritta** a pena di nullità e descrivere i beni dati in garanzia, il credito e l'importo massimo garantito (art. 1, comma 3, d.l. 59/2016).

- La garanzia è **opponibile ai terzi**, anche nelle **procedure esecutive e concorsuali**, dalla data della sua iscrizione nel Registro costituito presso l'Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 4, d.l. 59/2016).
- Al verificarsi di un evento che determina l'**escussione** del pegno il creditore ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.l. 59/2016:
  - alla **vendita mediante procedura competitiva** dei beni oggetto del pegno, trattando il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza;
  - all'**escussione o cessione dei crediti** oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  - ove previsto dal contratto e dal Registro, alla **locazione del bene oggetto del pegno** imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione;
  - ove previsto dal contratto e dal Registro, all'**appropriazione dei beni oggetto del pegno** fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*